

Decreto del 29/12/1999 - Min. Finanze

Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della L. n. 488 del 1999.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Individuazione dei beni.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 31/12/1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nella quale e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno
individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore
delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui
applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento;

Considerato che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del
10 per cento si applica fino a concorrenza del valore complessivo della
prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Individuazione dei beni.

In vigore dal 31/12/1999

Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata: ascensori e montacarichi;

infissi esterni ed interni;

caldaie;

video citofoni;

apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;

sanitari e rubinetterie da bagno;

impianti di sicurezza.

(1)Vedasi anche comma 19 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017.

[Torna al sommario](#)